RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI

Art. 9

Requisiti per l'accesso degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio e dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza

Il conferimento dei posti in organico, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di sorveglianza, agli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' subordinato, oltre che al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni all'esito favorevole di una prova attitudinale. L'attitudine e' accertata da una Commissione nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e composta dal direttore dell'Ufficio per la rieducazione dei minorenni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e da due tecnici.

Versione in vigore dal 1 novembre 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni
Estremi	Legge 10 ottobre 1962, n. 1494
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-addetto-agli-istituti/art-9-requisiti-per-l-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

accesso-degli-invalidi-di-guerra-degli-invalidi-per